



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva 2019/2020***

**COMUNICATO UFFICIALE N. 5**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 4 luglio 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO TARULLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. VINCENZO TARULLI ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi quattro.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di STEFANO LECCI Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. STEFANO LECCI ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi quattro.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO PISTOLESI Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. ROBERTO PISTOLESI ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi quattro.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di MARCO SANTONI Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. MARCO SANTONI ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta della squalifica nella misura di mesi quattro.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO MANCINO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FRANCESCO MANCINO** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi cinque e dieci giorni.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **PIERLUIGI BORAGINE** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **PIERLUIGI BORAGINE** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi cinque e dieci giorni.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA SANTILLI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **NICOLA SANTILLI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi due e venti giorni.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ARMANDO CASTRILLI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ARMANDO CASTRILLI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi due e venti giorni.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **CIRO GOMMA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CIRO GOMMA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di mesi due e venti giorni.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE LO CICERO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. SALVATORE LO CICERO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art. 23, comma 2 delle NOIF, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF e all'art 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per la società Polisportiva D. Sparta Palermo senza essere regolarmente tesserato per la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- preso atto della memoria difensiva esaminata nonostante il suo intempestivo deposito;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. SALVATORE LO CICERO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi cinque.

Procedimento disciplinare a carico di FABRIZIO ALIMONTI e PIETRO DI PROSPERO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FABRIZIO ALIMONTI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 38, commi 1 e 6, delle NOIF nonché in relazione all'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18, per una-due settimane, attività di allenatore per la società GS Pizzoli privo di regolare tesseramento;

- considerato che il sig. PIETRO DI PROSPERO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 37, commi 1 e 3, del suddetto Regolamento, per aver svolto per almeno un mese nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per la società GS Pizzoli privo di qualifica di allenatore dilettante, nonché per aver svolto attività di massaggiatore in alcune gare svolte dalla suddetta società, privo di tesseramento e senza aver richiesto preventiva autorizzazione di sospensione al Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente la sanzione della squalifica per mesi sei ad Alimonti e mesi nove a Prospero.
- Ritenuto che:

- per quanto riguarda il sig. Fabrizio Alimonti dagli atti risulta che egli non era tesserato ed ha svolto attività di allenatore per una o due settimane; di conseguenza è da escludersi che lo stesso abbia svolto attività di prestanome dal momento che tale addebito presuppone il tesseramento e il mancato svolgimento di attività di allenatore, nel mentre risulta comprovato l'addebito consistente nel aver svolto attività di allenatore in assenza di regolare tesseramento;

- per quanto riguarda il sig. Pietro Di Prospero la sua attività di allenatore e di massaggiatore risulta comprovata da due distinte di gare e dalla testimonianza del calciatore Alessandro Holzkecht;

P.Q.M.

dichiara il sig. FABRIZIO ALIMONTI responsabile dell'addebito disciplinare contestato nei limiti di cui in motivazione e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi uno e il sig. PIETRO DI PROSPERO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di SEBASTIANO SCARFATO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. SEBASTIANO SCARFATO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, ed art. 11 del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, perché dopo la gara del Campionato Juniores calcio a 11 Lombardia-Campania svoltasi a Trento Martignano il 10.4.2017 rilasciava una intervista alla testata giornalistica "campaniafootball.com" con le seguenti dichiarazioni "C'è tanta amarezza... la cosa che ho schifato di più è che ci hanno chiamato terroni... una squadra che vince e ci elimina non può intonare determinati cori contro il Vesuvio. I miei fratelli vivono al Nord insieme ai nipoti... ma li schifo tutti quanti".

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- la Procura Federale contesta al deferito di aver pronunciato frasi dal contenuto discriminatorio;

- che tali frasi viceversa non risultano discriminatorie né dotate di valenza razzista nonché sono contraddittorie ed illogiche per come riportate;

P.Q.M.

Proscioglie il sig. SEBASTIANO SCARFATO dall'addebito disciplinare contestato.

Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO MARINELLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FRANCESCO MARINELLI è stato deferito per rispondere A) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e 39 lett. D del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito di svolgere al sig. Marco Gadda attività di allenatore per le società Polisportiva D. Laghese senza che quest'ultimo fosse abilitato e comunque senza alcuna qualifica o iscrizione all'Albo o ruolo del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- le contestazioni risultano comprovate sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal deferito il quale, sia dinanzi alla Procura Federale che in udienza, seppure in maniera contraddittoria, ha confermato di non aver allenato la squadra per la quale era tesserato e di aver permesso alla società di far assumere la conduzione tecnica della squadra ad un soggetto diverso;

P.Q.M.

dichiara il sig. FRANCESCO MARINELLI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per sei mesi.

Procedimento disciplinare a carico di PIETRO PEZZUOLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. PIETRO PEZZUOLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 23, comma 2, delle NOIF:

A) per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per le società ASD Villa Real senza essere regolarmente tesserato per quest'ultima società;

B) in relazione poi all'art. 40, lettera D, del Regolamento del S.T. per aver consentito di svolgere al sig. Tommaso Pieragostini attività di allenatore per le società ASD Villa Real senza che quest'ultimo fosse abilitato e comunque senza alcuna qualifica o iscrizione all'Albo o ruolo del Settore Tecnico;

C) per non aver provveduto, il deferito stesso, al pagamento delle quote annuali dalla stagione sportiva 2007/2008;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- dagli atti e in particolare dalle dichiarazioni rese dallo stesso sig Pezzuoli risulta che il deferito non era tesserato ed ha collaborato alla gestione degli allenamenti settimanali con il sig. Pieragostini; di conseguenza è da escludersi che lo stesso abbia svolto attività di prestanome dal momento che tale addebito presuppone il tesseramento e il mancato svolgimento di attività di allenatore, nel mentre risulta comprovato l'addebito consistente nel aver svolto attività di allenatore in assenza di regolare tesseramento quantomeno durante gli allenamenti settimanali;

il mancato pagamento delle quote risulta documentalmente comprovato;

P.Q.M.

dichiara il sig. PIETRO PEZZUOLI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di MARCO SAVINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MARCO SAVINI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt.19 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver tenuto un comportamento nei confronti di un suo calciatore tale Alessandro Steri non confacente al ruolo di tecnico che in occasione di una partita – Castiadas/Tortoli – era entrato in campo ed aveva messo le mani addosso allo stesso calciatore. Per aver poi reiterato anche negli spogliatoi tale atteggiamento minaccioso nei confronti del medesimo tanto da far intervenire dirigenti e altri calciatori al fine di non far degenerare la situazione;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

- esaminata la memoria difensiva del deferito.

Ritenuto che:

Ritenuto che:

- dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale risulta comprovato che: (a) il deferito ha avuto un alterco con il giocatore Alessandro Steri nel corso di una partita di allenamento durante lo svolgimento della quale l'allenatore è entrato in campo per discutere con il suo giocatore; (b) al termine della stessa partita i due hanno avuto un ulteriore scontro verbale negli spogliatoi particolarmente acceso che non è degenerato in uno scontro fisico solo grazie all'intervento di alcuni giocatori che si sono frapposti tra i due;

- ancorché non risultino comprovate aggressioni fisiche (la "mano sul petto") o minacce dal contenuto specifico ("ora vedi che cosa ti faccio") nei confronti del giocatore Steri, il materiale probatorio acquisito ed esaminato porta questa Commissione a ritenere che la condotta del Savini assuma rilievo disciplinare in quanto il deferito, interrompendo la partita ed aggredendo verbalmente Steri in campo e poi negli spogliatoi, ha in ogni caso travalicato i limiti delle facoltà a lui attribuite in qualità di responsabile tecnico, essendo comunque imposto agli allenatori l'obbligo di improntare il proprio comportamento a canoni di assoluta correttezza e probità e dimostrarsi esempio di disciplina morale e sportiva di fronte ai calciatori affidati alla loro direzione tecnica (a maggior ragione nel corso di allenamenti che non sono caratterizzati da particolare *trance* agonistica);

- tale circostanza trova, in particolare, conferma nelle audizioni dell'allenatore della ASD Tortoli 1953, Sig. Ibba, che ha dichiarato *"di aver visto nel secondo tempo che il mister, dopo aver fermato il gioco entrato in campo, è andato verso un suo giocatore di nome Alessandro Steri, che io conosco personalmente, ed hanno avuto un diverbio particolarmente acceso, soprattutto da parte dell'allenatore che urlava, mentre il giocatore rimaneva tranquillo, forse per non innescare una reazione più grave, anche perché il mister del Castiadas era entrato nella «distanza personale»"*; del calciatore Carrus che ha dichiarato che, mentre si trovava negli

spogliatoi, *“sentendo urlare”* è *“uscito dalla doccia”* e si è *“frapposto”* tra Steri e Savini *“dopodiché altre persone lo hanno [il Savini] portato via dagli spogliatoi”*; del calciatore Camba che ha riferito di aver visto, sempre all'interno degli spogliatoi, che i suoi *“compagni più anziani, visto che i due parlavano animatamente, si sono messi in mezzo tra i due e li hanno separati”*;

- viceversa non risulta agli atti della procura federale alcun elemento che consenta di avvalorare la diversa descrizione dei fatti offerta dal deferito che anzi risulta contraddetta dall'esame del materiale probatorio: si tratta, in particolare, della descrizione delle *“ragioni”* che avrebbero determinato la *“reazione”* di Savini il quale sostiene che il calciatore Steri avrebbe assunto *“un atteggiamento oltremodo irrispettoso e prevaricatorio nei confronti dei propri compagni di squadra (specie quelli più giovani). In particolare, senza averne né l'autorità né l'autorevolezza e né, tanto meno, la legittimazione, si rivolgeva con toni accusatori ed oltremodo critici all'indirizzo del giovane Lorenzo Camba [...] rea, a suo dire, di non aver correttamente interpretato una certa situazione tattica verificatasi in campo. Ciò avveniva davanti a tutti, nel corso della gara, ripetutamente e con toni via via sempre più accesi”*. Tale ricostruzione dei fatti (e l'attendibilità del deferito) è decisamente smentita dal diretto *“chiamato in causa”*, ovvero il giovane calciatore Camba che ha dichiarato in sede di audizione che nel corso della partita il suo compagno di squadra Steri gli aveva rivolto soltanto un *“consiglio”* in relazione ad un'azione di gioco sulla quale hanno *“parlato”* tra di loro *“molto brevemente, mentre il gioco riprendeva normalmente”*.

Così come non vi è alcuna dimostrazione circa il preteso atteggiamento *“irrispettoso”* del calciatore Steri, le asserite *“deprecabili frasi offensive ed insulti”* ed i *“toni ed atteggiamenti minacciosi”* che Savini sostiene che questi avrebbe assunto nei suoi confronti: al contrario, la circostanza che il giocatore Steri abbia tenuto, nonostante le azioni di Savini, una condotta *“controllata”*, trova conferma sia nelle dichiarazioni del Sig. Ibba (*“il giocatore rimaneva tranquillo”*) sia in quelle del giocatore Carrus (*“in tutto questo frangente lo Steri ha continuato a mantenere un comportamento abbastanza tranquillo”*).

P.Q.M.

dichiara il sig. MARCO SAVINI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per quarantacinque giorni.

Procedimento disciplinare a carico di DAVID BONI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. DAVID BONI è stato deferito per rispondere A) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 37, comma 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, tra maggio ed agosto del 2017, nonché nel mese di agosto del 2018, attività di referente tecnico organizzativo di stage per tecnici e di perfezionamento per giovani calciatori, nonostante la propria qualifica di tecnico federale e senza chiedere la sospensione dal Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici.

Ritenuto che:

- i fatti contestati non costituiscono illecito disciplinare in quanto il deferito ha svolto attività di allenatore per una società non affiliata alla FIGC e dunque un'attività libera non soggetta alle norme dell'ordinamento endofederale;

P.Q.M.

Proscioglie il sig. DAVID BONI dall'addebito disciplinare contestato .

Procedimento disciplinare cumulativo a carico di ROBERTO DE SANCTIS – MARCO BUCCI – EMILIO DI CRISTINZI - LAMBERTO ODDIS - NICOLINO DI TULLIO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ROBERTO DE SANCTIS è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art 17, commi 3 e 4, in riferimento all'art. 38, comma 1, e 23, comma 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s 2016/17;

a) assunto la qualifica di presidente della ASD Football Venafro senza aver chiesto la necessaria sospensione dall'Albo del Settore Tecnico ed in assenza di qualsiasi tesseramento con detta società;

b) aver comunque svolto attività tecnica per la suddetta società nella s.s.2016/17 (Campionato Allievi Regionali Molise) seppur non in costanza di tesseramento con tale società;

c) aver comunque svolto attività tecnica per la suddetta società nella s.s.2016/17 (Campionato Giovanissimi Regionali Molise) seppur non in costanza di tesseramento con tale società;

d) aver omesso il pagamento delle quote annuali per ben 5 stagioni sportive;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

- considerato che il sig. MARCO BUCCI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 1, e 23, comma 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s 2016/17 per aver svolto attività tecnica (Campionato giovanissimi Regionali Molise) a favore della società ASD Pro Calcio Castel di Sangro in assenza di tesseramento con la stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

- considerato che il sig. EMILIO DI CRISTINZI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 1, e 23, comma 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s. 2016/17 per aver svolto attività tecnica (Campionato Allievi Regionali Regionali Molise) a favore della società ASD Boys Roccaravindola in assenza di tesseramento con la stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

- i fatti risultano ammessi e confermati dal deferito con riferimento a soli due incontri di inizio stagione;

- considerato che il sig. LAMBERTO ODDIS è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 17, commi 3 e 4, in riferimento all'art. 38, comma 1, e 23, comma 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC stagioni sportive 2016/17:

a) assunto la qualifica di presidente della ASD Pro Calcio Castel di Sangro senza aver chiesto la necessaria sospensione dall'Albo del Settore Tecnico ed in assenza di qualsiasi tesseramento con detta società;

b) aver conferito nelle stagioni sportive 2016/17 e successiva l'incarico di tecnico al sig.

Antonio di Nenno per la suddetta società nella stagioni sportive 2016/17 (Campionato Allievi Regionali Molise) seppur il medesimo fosse sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque;

Ritenuto che:

- I fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dallo stesso deferito;

- considerato che il sig. NICOLINO DI TULLIO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 1, e 23, comma 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s. 2016/17 per aver svolto attività tecnica (Campionato Allievi Regionali Molise) a favore della società Polisportiva Kalena 1924 in assenza di tesseramento con la stessa.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti risultano confermati dalle dichiarazioni rese dal deferito dinanzi alla Procura Federale e nella memoria difensiva, dalle quali, seppure in modo confuso e contraddittorio, emerge che il deferito abbia svolto attività di allenatore anche nei mesi da settembre a dicembre 2016, in particolare sedendosi in panchina durante le partite ufficiali e dirigendo la squadra, essendo indimostrato e comunque irrilevante il fatto che nello svolgere tale attività seguisse indicazioni "preventivamente decise" dal soggetto all'epoca "regolarmente tesserato con la ASD Polisportiva Kalena 1924, in qualità di tecnico".

P.Q.M.

dichiara il sig. ROBERTO DE SANCTIS responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei;

dichiara il sig. MARCO BUCCI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre;

dichiara il sig. EMILIO DI CRISTINZI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per un mese;

dichiara il sig. LAMBERTO ODDIS responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro;

dichiara il sig. NICOLINO DI TULLIO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

Firenze, 8 luglio 2019

IL VICE PRESIDENTE  
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Demetrio Albertini